

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO  
VENATORIE – SDA AP/FM

Oggetto: L.R. n. 7/1995 - art. 34, commi 3 bis e seguenti. Approvazione dei modelli di domanda e delle autocertificazioni relative alla richiesta di indennizzo di sinistri stradali con animali selvatici

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare i modelli di domanda e delle autocertificazioni necessari per presentare la richiesta d'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale da fauna selvatica, ai sensi dell'art.34 commi 3 bis e seguenti della legge regionale 7/95 e della DGRM n.1922 del 12/12/2023 di cui agli allegati: 1/A -1R/A - 1/B – 1R/B - 2 - 3.
- di stabilire che la presente modulistica trova applicazione per i sinistri stradali verificatisi dal primo gennaio 2024;
- Attesta inoltre, che dal presente decreto non deriva nè può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
- Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6BIS della L.241/1990 e s.m.i.;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Il dirigente  
(*Giuseppe Serafini*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. n. 7 del 05.01.1995: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria."
- Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- D.G.R. n. 185 del 20/02/2012 "Art. 34 bis, L.R. 7/95: Disciplina del settore dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. Revoca delle DGR n. 1469/2008 e DGR n.1132/09";
- D.G.R. n. 153 del 18/02/2013 "Art. 34 bis, L.R. 7/95 - Disciplina del settore dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. Modifica dell'allegato A della DGR n. 185 del 20/02/2012";  
D.G.R. n. 823 del 28/05/2013 "Art. 34 bis, L.R. 7/95: Disciplina del settore dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. Ulteriore modifica dell 'allegato A della DGR n. 185 del 20/02/2012";

### Motivazione

La L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ha stabilito, all'art. 1, comma 1, che "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale", attribuendo alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

La Regione Marche ha dato attuazione alla legge sopra citata con la legge 5 gennaio 1995 n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

Il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, per i quali rimangono prioritari gli strumenti di prevenzione, ha condotto il legislatore regionale a prevedere una specifica attenzione, attraverso l'istituzione di un fondo regionale per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, introdotto dalla l.r. 29/12/2017, n. 39 e con applicabilità dal primo gennaio 2018.

In particolare, il comma 3 bis dell'art. 34, istituisce il fondo, mentre il comma 3 quater del medesimo articolo viene demandato alla Giunta regionale la determinazione delle condizioni, dei criteri e delle modalità per accedere all'indennizzo.

Con la DGR n. 461/2018 sono stati stabilite le condizioni di accesso, di esclusione oltre alla modalità di presentazione delle richieste di indennizzo.



Le mutate condizioni ambientali generate da ultimo anche dalla recente pandemia da Covid 19 hanno ridotto l'esercizio dell'attività venatoria con conseguente aumento della presenza di fauna selvatica anche in aree urbane.

Da ultimo anche il contesto normativo è mutato con importanti novità introdotte alla legge n. 157/1992, infatti con la legge n. 197 del 29/12/2022, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.) è stato sostituito l'articolo 19 relativo al controllo della fauna selvatica ed è stato inserito l'art. 19 ter riguardante il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Nello specifico al comma 2 dell'art. 19 viene stabilito che: "omissis...

*2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. omissis..."*

Dalla sopracitata norma si evince che il controllo e la gestione della fauna selvatica, viene esteso anche alle aree urbane e periurbane dove si sta già assistendo ad un proliferare incontrollato della fauna selvatica con danni a cose e persone.

I dati sulle richieste di indennizzo sono aumentati e contestualmente anche le citazioni in giudizio, per cui al fine di ridurre la conflittualità tra l'ente regione ed il privato con DGRM 1922 del 12/12/2023 è stata innalzata la percentuale d'indennizzo dal 60% all'80%.

Si ritiene pertanto necessario aggiornare i criteri e le modalità per richiedere gli indennizzi anche alla luce di una semplificazione del procedimento stesso.

Del resto l'attuale stato della giurisprudenza, è ormai attestata sul principio per cui: *"ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici che rientrano, ai sensi della l. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 del c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità".* (Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione sentenza n. 7969/2020). Considerato che successivamente al 1/01/2024 potrebbero pervenire domande di sinistri stradali antecedenti a



tale data, le richieste di risarcimento verranno istruite in linea con la DGR 461/2018, mentre per le richieste di sinistri avvenuti dal primo gennaio 2024, le relative domande saranno istruite sulla base delle nuove disposizioni previste con DGRM n. 1922 del 12/12/2023 e dei fac-simile di domanda di cui al presente atto.

Si ritiene necessario approvare i modelli di domanda e delle autocertificazioni necessarie per presentare la richiesta d'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale da fauna selvatica ai sensi dell'art.34 commi 3 bis e seguenti della legge regionale 7/95 e della DGRM n.1922 del 12/12/2023 così come sotto riportati:

**Allegato 1/A** (Indennizzo per riparazione del veicolo intestato a Persona Fisica)

**Allegato 1R/A** (Indennizzo per rottamazione del veicolo intestato a Persona Fisica)

**Allegato 1/B** (Indennizzo per riparazione del veicolo intestato a soggetto diverso da Persona Fisica)

**Allegato 1R/B** (Indennizzo per rottamazione del veicolo intestato a soggetto diverso da Persona Fisica)

**Allegato 2** (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente compilato dal riparatore)

**Allegato 3** (Liberatoria che autorizza a richiedere l'indennizzo e ricevere l'accredito di somme su conto corrente del richiedente se il veicolo è intestato a più soggetti)

### **Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente provvedimento con l'approvazione dei fac-simile di domanda e delle autocertificazioni necessarie per presentare la richiesta d'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale da fauna selvatica, ai sensi dell'art.34 commi 3 bis e seguenti della legge regionale 7/95 e della DGRM n.1922 del 12/12/2023 di cui agli allegati 1/A -1R/A - 1/B – 1R/B -2 e 3.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

*Giorgio Santarelli*

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

**Allegato 1/A** (Indennizzo per riparazione del veicolo intestato a Persona Fisica)

**Allegato 1R/A** (Indennizzo per rottamazione del veicolo intestato a Persona Fisica)

**Allegato 1/B** (Indennizzo per riparazione del veicolo intestato a soggetto diverso da Persona Fisica)



**Allegato 1R/B** (Indennizzo per rottamazione del veicolo intestato a soggetto diverso da Persona Fisica)

**Allegato 2** (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente compilato dal riparatore)

**Allegato 3** (Liberatoria che autorizza a richiedere l'indennizzo e ricevere l'accredito di somme su conto corrente del richiedente se il veicolo è intestato a più soggetti)

